



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Obbligo della certificazione verde COVID-19 per il personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) – Definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 (*green pass*).

IL DELEGATO DATORE DI LAVORO D.LGS. 81/2008

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

VISTE le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale” emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021;

VISTO il Decreto dell’AdSPMAS n. 679 del 14 ottobre 2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe”;

AD INTEGRAZIONE della Disposizione di Servizio dell’AdSPMAS n. 170 del 18 marzo 2021 “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 – Aggiornamento misure”;

A SEGUITO del Comunicato al personale n. 15 del 08 ottobre 2021 “DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n.226 del 21-9-2021) - Obbligo della certificazione verde COVID-19 per il personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale”;

A SEGUITO dell’”Informativa Certificazione Verde (*green pass*)” del 11 ottobre 2021;

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, il Medico Competente e consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

INFORMATE le OO.SS.,

DISPONE

ARTICOLO 1

La certificazione verde (*green pass*) prevista dall’articolo 9, comma 2, del DL 52/2021 comprova una delle seguenti condizioni:



- a. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- d. avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento del *green pass* da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al citato dall'art. 9, comma 2, del DL n. 52 del 2021 in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

ARTICOLO 2

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è fatto obbligo al personale dell'AdSPMAS di possedere e di esibire, su richiesta, il *green pass*.

Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

ARTICOLO 3

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si applicano altresì a tutti i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'AdSPMAS. Per tali lavoratori la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dai soggetti di cui al successivo art. 6, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare negli uffici dell'AdSPMAS dovrà essere munito di *green pass*. Sono inclusi nell'obbligo, dunque, i visitatori e le autorità politiche, i componenti del Comitato di Gestione, del Organismo di Partenariato e del Collegio dei Revisori dei Conti, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in nell'Ente per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, alle pulizie, al rifornimento dei distributori automatici, i fornitori, i corrieri, etc.).

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici dell'AdSPMAS è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'Ente è tenuta a prestare.



Sono escluse dal controllo del *green pass* coloro che accedono ai luoghi di lavoro dell'AdSPMAS per la gestione di eventuali situazioni di emergenza.

ARTICOLO 4

L'obbligo di presentare del *green pass* non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, coerente con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al Medico Competente dell'AdSPMAS – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico Competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il dirigente amministrativo apicale che ricopre anche la funzione di delegato Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., citato al successivo art. 6, sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

ARTICOLO 5

Il possesso del *green pass* non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

ARTICOLO 6

L'accertamento sul possesso del *green pass* potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all'accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici.

Il soggetto incaricato dell'accertamento di cui all'art. 2 e dell'eventuale contestazione delle violazioni è il dirigente amministrativo apicale che ricopre anche la funzione di delegato Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, come sostituto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che, per la sola verifica sul possesso del *green pass*, potranno avvalersi, in quanto dipendenti dell'Ente, del supporto degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I soggetti incaricati dell'accertamento di cui all'art. 3 sono i soggetti delegati dal dirigente amministrativo apicale. Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'art. 3, fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al dirigente amministrativo apicale o al suo sostituto che provvederà ad informare il datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.



I soggetti incaricati degli accertamenti di cui sopra sono nominati con atto formale.

I controlli sul possesso del *green pass* verranno effettuati mediante l'utilizzo dell'app di verifica nazionale "VerificaC19" (www.dgc.gov.it) installata su un dispositivo mobile.

I soggetti incaricati dell'accertamento comunicano con immediatezza al dirigente amministrativo apicale o al suo sostituto il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione del *green pass*, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

ARTICOLO 7

L'Ente potrà avvalersi delle specifiche funzionalità per la verifica automatizzata dei *green pass* rese disponibili dalle Amministrazioni Centrali.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

ARTICOLO 8

Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia. L'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in qualunque forma o alcun trattamento dei dati personali, né richiede l'acquisizione o la registrazione di informazioni.

ARTICOLO 9

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.



ARTICOLO 10

Il personale che comunichi di non essere in possesso del *green pass* o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione di cui al primo periodo è disposta dal Segretario Generale.

ARTICOLO 11

Nel caso in cui l'accertamento non sia stato effettuato all'accesso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso del *green pass*, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del Decreto-Legge n. 127 del 2021 citato in premessa, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione del *green pass*. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

L'accesso nei luoghi di lavoro in violazione agli obblighi di cui all'art. 1 e 2 è punito con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo quanto previsto dal C.C.N.L. dei lavoratori dei porti e dall'Accordo di I livello sottoscritto tra Assoporti e Federmanager in data 29 luglio 2021 relativo al personale dirigente.

I soggetti incaricati dell'accertamento comunicano con immediatezza al dirigente amministrativo apicale o al suo sostituto il nominativo del personale il cui ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso del *green pass*; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione del *green pass*, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

ARTICOLO 12

Le sanzioni di cui al precedente art. 11 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Il delegato Datore di Lavoro ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Dott. Gianandrea Todesco